



COMUNE DI  
**CUSANO**  
**MILANINO**

*Regolamento comunale  
per l'utilizzo dei sistemi  
di videosorveglianza*

*Approvato con deliberazione  
di Consiglio Comunale n. 46  
del 16.7.2013*

POLIZIA LOCALE

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

## **INDICE**

Articolo 1 – Diritto alla protezione dei dati personali	pag. 3
Articolo 2 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento	pag. 3
Articolo 3 – Informativa agli interessati	pag. 4
Articolo 4 – Notificazione al Garante	pag. 5
Articolo 5 – Soggetti del trattamento	pag. 5
Articolo 6 – Trattamento e conservazione dei dati	pag. 6
Articolo 7 – Modalità di raccolta dei dati	pag. 6
Articolo 8 – Diritti dell'interessato	pag. 7
Articolo 9 – Sicurezza dei dati	pag. 8
Articolo 10 – Cessazione del trattamento dei dati	pag. 8
Articolo 11 – Limiti e divieti alla utilizzabilità di dati personali	pag. 8
Articolo 12 – Comunicazione ad altri soggetti	pag. 9
Articolo 13 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	pag. 9
Articolo 14 – Verifica preliminare	pag. 9
Articolo 15 – Norme finali	pag. 9

## **ARTICOLO 1**

### **DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- 1.** Le immagini riguardanti persone fisiche, nei casi in cui rendono possibile l'identificazione del soggetto cui si riferiscono, costituiscono dati personali ed in quanto tali rientrano nella disciplina riconducibile al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
- 2.** Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato attraverso la attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Cusano Milanino nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali, in conformità alla normativa vigente in materia.
- 3.** Le prescrizioni contenute nel presente regolamento si uniformano ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come descritti nel Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 e s.m.i..

## **ARTICOLO 2**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

- 1.** Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Cusano Milanino all'interno del territorio comunale e collegati alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale.
- 2.** Le finalità perseguite attraverso l'attivazione dei sistemi di cui al comma precedente risultano conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Cusano Milanino dalla normativa sovra comunale, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali vigenti.
- 3.** L'utilizzo delle telecamere è consentito esclusivamente per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche ed il trattamento dei dati personali è effettuato al fine di:
  - a)** prevenire e reprimere atti delittuosi, riducendo la percezione di insicurezza da parte dei cittadini, con particolare riferimento a specifici siti comunali e/o aree pubbliche;
  - b)** prevenire o reprimere pericoli concreti e specifici di lesione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo;
  - c)** tutelare la sicurezza urbana, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11;
  - d)** controllare le aree pubbliche affinché non siano impiegate come discariche abusive di materiali e sostanze pericolose, se risultano inefficaci o inattuabili altre misure;
  - e)** presidiare gli accessi degli edifici comunali dall'interno e dall'esterno nonché verificare le adiacenze di uffici comunali;
  - f)** monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali e controllare gli eventuali accessi limitati di veicoli in determinate zone del territorio;
  - g)** monitorare il territorio in occasione di eventi o calamità naturali nonché specifiche zone dello stesso in ragione della sussistenza di particolari rischi naturali.
- 4.** L'attività di videosorveglianza deve raccogliere unicamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità che si intendono perseguire, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate od ingrandite ovvero dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

5. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata: la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono pertanto stabilite in ossequio a quanto indicato nel comma precedente, dando atto che la possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce uno strumento potenziale di prevenzione e di supporto all'attività che il Comando di Polizia Locale svolge quotidianamente.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

7. Il Comune di Cusano Milanino promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica: a tal fine, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi, dando atto che i dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

### **ARTICOLO 3 INFORMATIVA AGLI INTERESSATI**

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dei dati posto in essere dal titolare deve essere collocata presso il Comando di Polizia Locale: tale informativa deve contenere le seguenti notizie:

- a) espressa indicazione del titolare del trattamento;
- b) espressa indicazione della sussistenza del responsabile del trattamento;
- c) finalità del trattamento;
- d) modalità del trattamento;
- e) diritti esercitabili dall'interessato;
- f) modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
- g) indicazioni delle classi omogenee che effettuano il trattamento quali incaricati;
- h) indicazioni di eventuali operazioni di comunicazione;
- i) termini di conservazione delle immagini (se registrate).

2. Gli interessati devono altresì essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa minima, rappresentato da un segnale simile a quello sotto riportato:



**3.** In presenza di più telecamere o in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, è necessario installare più cartelli, dando altresì atto che, in luoghi diversi dalle aree esterne il cartello deve essere integrato con l'informativa esaustiva di cui al primo comma.

#### **ARTICOLO 4 NOTIFICAZIONE AL GARANTE**

- 1.** I trattamenti di dati personali nell'ambito dell'attività di videosorveglianza devono essere notificati al Garante solamente se rientranti nei casi specificatamente previsti dall'articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
- 2.** A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando questi riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

#### **ARTICOLO 5 SOGGETTI DEL TRATTAMENTO**

- 1.** Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino, rappresentato dal Sindaco pro-tempore che provvede, con atto formale, alla nomina del Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, individuato nella persona del Comandante del Corpo di Polizia Locale in servizio.
- 2.** Il Responsabile del trattamento provvede a:
  - a)** individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, ai sensi dell'articolo 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, fornendo loro idonee istruzioni nonché vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
  - b)** adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento e svolgere ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare, comunicando allo stesso eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
  - c)** evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
  - d)** evadere tutte le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
  - e)** interagire coi soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni e provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione.
- 3.** Gli Incaricati al trattamento sono tutti gli operatori del Comando di Polizia Locale che effettuano in via principale o residuale un trattamento dei dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuata per il tramite di sistemi di videosorveglianza: essi hanno l'obbligo di:
  - a)** trattare tutti i dati personali di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
  - b)** effettuare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione dei dati personali uniaamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui al presente regolamento.

4. Il Responsabile e gli Incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

## **ARTICOLO 6 TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI**

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento dovranno essere:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza e, con riferimento alla finalità di monitoraggio della circolazione stradale, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato;
  - b) raccolti ed utilizzati secondo le finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con le finalità stesse;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità indicate nel presente regolamento;
  - d) conservati per un massimo di sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, tenuto conto delle finalità da perseguire.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'articolo 34 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

## **ARTICOLO 7 MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI**

1. I dati personali sono raccolti mediante riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso, ubicate nel territorio urbano, che consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico programmati e sono collegate alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale.
2. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza cd. dinamico-preventiva, possono riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche od eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.
3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale ubicata presso il Comando stesso: in questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.
4. La registrazione è consentita, se risultano inefficaci o inattuabili altre misure, relativamente al sistema di videosorveglianza:
  - a) della viabilità, nel corso delle ventiquattro ore, in forma non continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle violazioni al Codice della Strada, a condizione che gli strumenti siano omologati allo scopo, nelle fattispecie previste dalla normativa;
  - b) in corrispondenza degli edifici di proprietà comunale ovvero di altri luoghi pubblici da individuare preventivamente, limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici.
5. Le immagini videoregistrate restano conservate per il periodo indicato all'articolo 6, comma 1, lettera d) presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale: al termine del periodo stabilito

il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

**6.** Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato ovvero di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o dell'intervento della protezione civile, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi della polizia giudiziaria o della protezione civile affinché pongano in atto gli opportuni interventi sul territorio.

**7.** In caso di reato o di situazioni di pericolo, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa sopra indicate, l'incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici e in deroga ai limiti dei tempi di conservazione, fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d).

## **ARTICOLO 8**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

**1.** In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, previa presentazione di apposita richiesta ed identificazione mediante documento di riconoscimento, ha diritto:

- a)** di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b)** ad essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c)** ad ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
  - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
  - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
  - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, sulle modalità e sulle finalità su cui si basa il trattamento, sulla cancellazione, sulla trasformazione in forma anonima o sul blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d)** di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

**2.** I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, da chi agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

**3.** Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato ha facoltà di conferire delega o procura scritta a persone fisiche, enti, associazioni od organismi: può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

**4.** Le richieste di cui al presente articolo, nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, possono essere inviate a mezzo posta, telefax ovvero posta elettronica certificata, indirizzate al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro 30 giorni.

**5.** Nel caso di esito negativo alla richiesta di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 9 SICUREZZA DEI DATI**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 7, comma 5, presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale, ove sono ubicate le attrezzature di registrazione ed ove possono accedere il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle sopra indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare o dal Responsabile: sono comunque autorizzati all'accesso gli incaricati dei servizi che rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.
3. L'accesso alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale può avvenire solo attraverso porte munite di serratura.
4. La memorizzazione delle immagini utilizza supporti fissi, non rimovibili, interni alle attrezzature di registrazione.

## **ARTICOLO 10 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) ceduti ad altro Titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
  - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma precedente o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, laddove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **ARTICOLO 11 LIMITI E DIVIETI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI**

1. Per quanto attiene ai limiti alla utilizzabilità dei dati personali si fa rinvio alle norme dell'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Ai fini dell'analisi dei flussi di traffico, il trattamento è effettuato con modalità atte a salvaguardare l'anonimato.
3. Nelle operazioni di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e le garanzie previste in materia di lavoro dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..
4. Per eventuali danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali si fa rinvio alle norme dell'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali.



## **ARTICOLO 12 COMUNICAZIONE AD ALTRI SOGGETTI**

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è consentita quando risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e quando prevista da una norma di legge o di regolamento.
2. Se non prevista da una norma di legge o di regolamento, il Titolare del trattamento è tenuto a darne comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali ed attendere che siano decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo diversa determinazione, anche se successiva, del Garante stesso.
3. È fatta salva la comunicazione o la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia e dall'Autorità giudiziaria.

## **ARTICOLO 13 TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto nella parte III del Codice in materia di protezione dei dati personali.

## **ARTICOLO 14 VERIFICA PRELIMINARE**

1. Il presente regolamento non deve essere sottoposto alla verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali, contemplata dall'articolo 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in quanto il servizio di videosorveglianza non utilizzerà:
  - a) la raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (p.e. biometrici), con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce;
  - b) un sistema di videosorveglianza cd. dinamico-preventivo che non si limiti a riprendere staticamente un luogo, ma rilevi percorsi o caratteristiche fisionomiche (p.e. riconoscimento facciale);
  - c) sistemi di digitalizzazione o di indicizzazione delle immagini che rendono possibile una ricerca automatizzata o nominativa.

## **ARTICOLO 15 NORME FINALI**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di qualsiasi provvedimento attuativo conseguente che documenti le ragioni delle scelte operate, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal regolamento.
2. Qualora il Comune decida di introdurre sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato, dovrà rispettare quanto dettato dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trova applicazione quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) e dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 e s.m.i..
4. Al presente regolamento è data ampia diffusione tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, dello Statuto del Comune di Cusano Milanino, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione approvativa del Consiglio comunale: dal momento dell'entrata in vigore, un esemplare del presente regolamento verrà depositato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, a disposizione di chiunque desiderasse prenderne adeguata cognizione.
6. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente regolamento.